COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori PALUMBO ed altri: Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (4192) 583

PRESIDENTE 583, 584

ARMATO, *Relatore* 583

Senatore SPIGAROLI ed altri: Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (3747) 584

PRESIDENTE 584, 585, 586

CAVALLARI 585

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 585, 586

NANNUZZI 585, 586

PITZALIS, *Relatore* 584, 585, 586

Votazione segreta:

PRESIDENTE 586

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge: Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (4192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale della economia e del lavoro », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Armato ha facoltà di svolgere la relazione.

ARMATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa dei senatori Palumbo ed altri, tende a modificare l'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, che regola l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In effetti, con questa modifica si intende elevare l'attuale durata in carica dei membri

del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro da tre a cinque anni.

Desidero sottolineare che questa modifica è stata approvata all'unanimità dalla competente commissione del Senato.

Inoltre, alla I Commissione del Senato è stato presentato un disegno di legge governativo che modifica talune attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e che propone di portare a quattro anni la durata in carica dei suoi membri.

Il relatore, perciò, si dichiara d'accordo in questa esigenza di stralcio relativa alla durata in carica a cinque anni, in attesa che si possa fare una discussione più approfondita sul disegno di legge governativo relativo allo ordinamento e alle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura.

ART. 1.

L'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Spigaroli ed altri: Modifica alla tabella *A* annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (3747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Donati, Baldini e Limoni: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale ». Tale proposta di legge è stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Pitzalis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Ho presentato una nuova articolazione della proposta di legge, perché la precedente non sembrava idonea a soddisfare l'esigenza propria della legge stessa, cioè di poter promuovere a segretari principali coloro che appartengono al personale di segreteria degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

Pertanto, invece dell'articolo unico così come approvato dalla Commissione del Senato, io propongo due articoli:

Articolo 1: « La nota (1) alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:

« Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge i segretari principali in possesso della prescritta anzianità, sono promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo.

Articolo 2: « In corrispondenza delle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti nella qualifica di segretari capi del ruolo del personale di segreteria nelle scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero, a norma della precedente legge. I posti stessi sono riassorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cessano comunque dal servizio ».

Avremo così soddisfatto due esigenze: quella di avere dei posti disponibili, senza aumentare l'organico del personale di segreteria degli istituti di istruzione classica e quella di avere la copertura della spesa, in quanto tanti posti quanti saranno conferiti nel ruolo del personale, resteranno temporaneamente vacanti nel ruolo di segreteria di istruzione media, con la conseguenza che, a mano a mano che si renderanno questi posti vancanti, il personale rientrerà nei ruoli di origine. Quindi, nessuna perdita e nessun danno.

Attualmente c'è una infinità di posti vacanti nella qualifica di segretario capo e non possono essere conferiti perché tutto il personale è giovanissimo, in quanto recepito recentemente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Mi sembra che con la proposta del relatore ritorneranno ad essere agibili i posti soltanto quando coloro che hanno beneficiato della promozione andranno in pensione. Però, se si liberano posti non in soprannumero ed i beneficiati dalla promozione andranno in pensione, in quel caso, non si procederà alla restituzione dei posti.

PITZALIS, *Relatore*. La riserva è esclusivamente per il numero dei posti che saranno presi temporaneamente in prestito per la promozione di nuovi contingenti; tutti gli altri posti del ruolo che si renderanno vacanti seguiranno la loro sorte naturale.

Bisogna anche considerare che, fatta una media, c'è una permanenza nel ruolo di questo personale di 6-7 anni. Complessivamente, quindi, questo personale sarà restituito tra sette anni e non è previsto che il personale che attualmente sta nelle prime qualifiche copra i posti, che restano attualmente vacanti. Sono circa 250 i posti vacanti attualmente e i posti da conferire saranno 35-40 al massimo.

NANNUZZI. Noi dobbiamo dire quanti posti vogliamo prendere, perché se non c'è alcun limite, si può pensare che anche tutti i posti possono essere coperti dagli impiegati dell'altro ruolo. Questo significa che agli impiegati del ruolo non vi lasciamo posti a disposizione.

PITZALIS, *Relatore*. Non abbiamo indicato nessuna percentuale perché non si è ritenuto opportuno. Bisogna, infatti, considerare l'articolo primo il quale, in ultima analisi, dice che, nella prima applicazione della legge, tutti i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, potranno essere promossi anche in soprannumero.

NANNUZZI. Non si può dire nella legge che tutti i posti possono essere coperti da coloro che provengono da un altro ruolo; d'altra parte, noi non possiamo essere tenuti a sapere quale è il loro numero.

PITZALIS, *Relatore*. Questa è un'ipotesi per assurdo perché bisogna vedere il ruolo.

PRESIDENTE. È giusto tener conto della situazione di fatto per sapere gli effetti, che la legge produrrà nella sua prima applicazione.

NANNUZZI. Io domando: perché nel testo approvato dal Senato, viene indicato il limite del 20 per cento? Evidentemente, perché l'80 per cento dei posti si vuole lasciare a quelli del ruolo i quali, in tal modo, possono avere la prospettiva di essere promossi.

PRESIDENTE. Questo dialogo serve per chiarire la questione.

NANNUZZI. Siccome non si è chiarito nulla, io non mi sento di dare il voto favorevole ad una norma che preclude agli aventi diritto di fruire dei posti, che sono a loro disposizione. Secondo me, nella legge va specificato che un certo numero dei posti disponibili possono essere utilizzati, mentre gli altri posti debbono rimanere a disposizione di coloro, che ne hanno diritto. Non è possibile dire che tutti i posti possono essere utilizzati perché, secondo questo principio, tutti i posti alla massima qualifica potranno essere occupati da quelli provenienti da un altro ruolo. Noi dobbiamo indicare il 20 o anche il 25 per cento, ma non possiamo dire che dovranno essere utilizzati tutti i posti.

PITZALIS, *Relatore*. L'onorevole Nannuzzi non tiene conto dell'articolo primo, ecco perché cade in errore. A me pare evidente che noi non impegniamo definitivamente tutti i posti del ruolo del personale dell'istruzione media.

NANNUZZI. Io vorrei sapere quanti posti impegniamo.

PITZALIS, *Relatore*. Il numero preciso non posso dirlo, ma vi è un dato di fatto che non ci può porre in condizione di dire che si impegnano tutti i posti.

JACOMETTI. Nessuno mette in dubbio quanto dice l'onorevole Pitzlasi, però bisogna fare un atto di fede perché, effettivamente, così come stanno le cose, non si può sapere cosa potrà avvenire in seguito o se vi sia sotto qualcosa di misterioso. A me, quindi, pare che indicare una percentuale o determinare esattamente il numero sia una cosa utile che, domani, non possa dare adito a difficili interpretazioni.

CAVALLARI. Vi è una proposta di modifica perché il testo approvato dal Senato non soddisfarebbe alle esigenze cui si vorrebbe provvedere. Mi sembra però opportuno mettere un limite.

Pertanto, proporrei di mettere: « per non più del 20 per cento ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, nella discussione svoltasi al Senato, espresse il parere fa-

vorevole all'approvazione del testo che è stato trasmesso dal Senato proprio nella considerazione dell'utilità di poter disporre per una aliquota, che non superasse il 20 per cento dei posti non utilizzati nell'applicazione della legge precedente, con la possibilità di utilizzare i posti disponibili per la scuola media.

Pertanto, il Governo sarebbe d'accordo sul testo che è stato proposto e trasmesso dal Senato.

Le modificazioni portate dall'onorevole Relatore indubbiamente allargano il respiro di questa proposta di legge, ma trovano anche una difficoltà proprio nell'eccessiva ampiezza che potrebbe comportare il blocco eventuale di promozioni per quelli che potrebbero arrivare alla posizione di essere scrutinabili.

Per questo, il Governo sarebbe del parere che pur mantenendo la proposta dell'onorevole Pitzalis, si potesse indicare la percentuale del 20 per cento.

NANNUZZI. Aderisco alla proposta di aggiungere all'articolo 2, dopo « i posti conferiti in soprannumero » le parole: « per non più del 20 per cento della dotazione organica ».

PITZALIS, *Relatore*. Accetto questo emendamento, ma la formulazione dovrebbe essere questa: dopo le parole « a norma della presente legge », « e, comunque, per non più del 20 per cento dei posti nella dotazione organica ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico trasmesso dal Senato:

ARTICOLO UNICO

Alla fine della nota (1) alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è apportata la seguente aggiunta:

« Per la promozione dei segretari principali (ex coefficiente 402) degli istituti della istruzione classica potrà anche essere utilizzata, per non più del 20 per cento, l'aliquota dei posti disponibili e non utilizzata per insufficienza di scrutinabili nel ruolo della scuola secondaria di primo grado ».

L'onorevole relatore ha presentato due articoli sostitutivi.

Do lettura dell'art. 1:

ART. 1.

« La nota n. 1 della tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, è sostituita dalla seguente:

« Il numero dei posti è ragguagliato al 5 per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari. Nella prima applicazione della legge, i segretari principali, in possesso della prescritta anzianità, possono essere promossi, anche in soprannumero, per merito comparativo, alla qualifica di segretario capo.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Do lettura dell'articolo 2, integrato dallo emendamento dell'onorevole Nannuzzi, accettato dal relatore e dal Governo:

ART. 2.

« In corrispondenza alle promozioni in soprannumero, di cui al precedente articolo, restano vacanti nella qualifica di segretario capo del ruolo del personale di segreteria nelle scuole medie, tanti posti quanti sono i posti conferiti in soprannumero, a norma della presente legge e, comunque, per non più del 20 per cento dei posti nella dotazione organica dei posti. I posti stessi saranno riassorbiti nel ruolo anzidetto, a mano a mano che i beneficiari cesseranno comunque dal servizio ».

Non essendo stati presentati altri emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

« Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sul-

l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (4192):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica ddi segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istituzione classica, scientifica e magistrale » (3747):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Baroni, Ballardini, Berloffa, Bernetic Maria, Cavallari, Colleselli, Carrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Iacometti, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pitzalis, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO